

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **82/1967** (ECLI:IT:COST:1967:82)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Camera di Consiglio del **01/06/1967**; Decisione del **15/06/1967**

Deposito del **03/07/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4656**

Atti decisi:

N. 82

SENTENZA 15 GIUGNO 1967

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 170 dell'8 luglio 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1966 dal pretore di Cavalese nel procedimento

penale a carico di Fischer Bronwen, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale contro Fischer Bronwen, imputata del reato di cui all'art. 574, primo comma, del Codice penale, per aver sottratto al coniuge Dellantonio Ennio i figli minori Heidi e Giannina, il pretore di Cavalese, con ordinanza dell'11 maggio 1966, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

La Corte, con sentenza n. 9 del 1964, aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la norma ora nuovamente impugnata, nella parte in cui questa riconosceva al solo genitore esercente la patria potestà il diritto di querela per il reato di sottrazioni di minore. In tale occasione la Corte rilevò che la qualità di soggetto passivo del reato in questione, con il conseguente diritto a proporre la querela, deve intendersi attribuita anche al genitore non esercente la patria potestà, importando quel reato una offesa che non si limita a colpire l'interesse inerente all'esercizio della patria potestà, ma investe l'intero istituto familiare.

Secondo il pretore di Cavalese, la suddetta pronuncia si sarebbe invece riferita esclusivamente alla disciplina del diritto di querela senza risalire anche alla soggettività passiva del reato previsto dalla norma, e questa, sotto tale ultimo aspetto, continuerebbe ad essere in contrasto con i principi costituzionali dell'eguaglianza e della parità morale e giuridica dei coniugi. Si assume poi, nell'ordinanza, che "l'art. 574, escludendo che il marito possa commettere il delitto in esame se sottrae alla moglie i figli minori, crea nei suoi confronti una situazione di privilegio rispetto all'altro coniuge che, se commette la stessa azione ai danni del marito, incorrerà inevitabilmente nella sanzione penale prevista dalla citata norma".

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966. Non vi è stata costituzione di parti.

Considerato in diritto:

La presente questione può decidersi unicamente col raffronto fra l'oggetto del giudizio a quo e l'oggetto della questione stessa. I quali, lungi dall'essere interdipendenti ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, risultano del tutto estranei l'uno all'altro.

Nel processo penale da cui proviene l'ordinanza di remissione due erano le imputazioni: violazione degli obblighi di assistenza familiare per essersi l'imputata sottratta agli obblighi inerenti alla qualità di coniuge (art. 570 del Codice penale); sottrazione di minori al genitore esercente la patria potestà (art. 574).

La prima non riguarda la questione, e la stessa ordinanza informa che fu disposta dal pretore la separazione dei giudizi ai sensi dell'art. 414 del Codice di procedura penale. Ma nemmeno la seconda imputazione ha alcuna attinenza con la questione.

Premesso il richiamo dei principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione, si assume

nell'ordinanza che "l'art. 574 del Codice penale, escludendo che il marito possa commettere il delitto in esame se sottrae alla moglie i figli minori, crea nei suoi confronti una situazione di privilegio rispetto all'altro coniuge". La questione è dunque sollevata in relazione non già alla sottrazione dei figli minori da parte della moglie, oggetto del giudizio a quo, ma ad una ipotetica sottrazione da parte del marito: questione che, qualunque possa esserne la soluzione, non avrebbe influenza alcuna sulla decisione del giudizio a quo. Trattasi di un caso assolutamente evidente di non rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione sollevata con ordinanza dell'11 maggio 1966 del pretore di Cavalese, sulla legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.